



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III - Relazioni Sindacali

Al Dr. **Romolo PANI**
Dirigente Penitenziario
Ufficio I - Segreteria generale e
del coordinamento interistituzionale
Ufficio del Capo del Dipartimento

Alla Dott.ssa **Maria Carla COVELLI**
Dirigente Penitenziario
Ufficio III - Servizi Sanitari
Direzione Generale Detenuti e Trattamento

Alla Dott.ssa **Luisa MAINENTI**
Dirigente di Polizia Penitenziaria
Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Alla Dott.ssa **Iride NATALE**
Dirigente di Polizia Penitenziaria
Ufficio IV – Affari Legali
Ufficio del Capo del Dipartimento

Al Dr. **Giuseppe SIMONE**
Dirigente di Polizia Penitenziaria
Ufficio I - Affari Generali
Direzione Generale del Personale

Alla Dott.ssa **Antonia CANONICO**
Dirigente di Polizia Penitenziaria
Casa Circondariale N.C.P. "Pasquale Mandato"
NAPOLI



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Al Sovr. **Mirko CEFARATTI**
O.S. S.A.P.Pe.
Casa Reclusione Fossano

All'Isp. **Michele DI SCIACCA**
O.S. Si.N.A.P.Pe.
Casa di Reclusione Milano Bollate

Al Dott. **Rino RAGUSO**
Dirigente di Polizia Penitenziaria
O.S. O.S.A.P.P.
Casa Circondariale Milano San Vittore

Al Dr. **Calogero MARULLO**
O.S. U.I.L.P.A. P.P.
Casa di Reclusione Milano Opera

All'Isp. Superiore **Dario GRANDE**
O.S. U.S.P.P.
Casa Circondariale Lecce

All'Isp. Sup. **Vincenzo RICCHIUTI**
O.S. CISL-NS
Centro di Giustizia Minorile Torino

e, per conoscenza

Al Sig. Capo del Dipartimento
Dott. Stefano Carmine De Michele

Al Sig. Direttore Generale del Personale
Dott.ssa Rita Monica Russo

Alla Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria
Direzione Generale del Personale
SEDE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Direzioni di

C.R. Fossano

C.C. Milano S. Vittore

C.R. Milano Bollate

C.R. Milano Opera

C.C. Lecce

C.G.M.

Torino

LORO SEDI

Ai Provveditorati Regionali

dell'Amministrazione Penitenziaria della

TOSCANA

LOMBARDIA

Alle OO.SS. del personale non dirigente

del Corpo di polizia penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: convocazione Commissione di Garanzia *ex art.* 29 D.P.R. n. 164/2002.

Giorno 21 aprile 2026 alle ore 10:00 presso l'aula n. 312

Le SS.LL. sono convocate alla riunione della Commissione di Garanzia fissata per il giorno 14 aprile 2026 alle ore 10:00 presso la stanza 312 di questo Dipartimento.

Nell'occasione saranno trattate le sottoelencate vertenze riportate nel seguente ordine del giorno:

1. L'Organizzazione Sindacale U.I.L.P.A. Pol. Pen. con la nota prot. n. 285 del 25 luglio 2025 ha chiesto l'intervento della Commissione nei confronti del dirigente del C.G.M. della Toscana per la presunta violazione dell'art. 24 dell'A.N.Q. per non avere riscontrato la corrispondenza sindacale nei termini previsti e dell'art. 3, comma 15, lettera B) per non aver trasmesso i decreti delle commissioni *ex art.* 26 d.P.R. 395/95;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

2. L'Organizzazione Sindacale U.I.L.P.A. con la nota prot. n. 296 del 27 dicembre 2025 ha chiesto l'intervento della Commissione nei confronti del P.R.A.P. della Toscana per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 del P.I.R. nell'ambito di applicazione del Protocollo di Intesa Regionale della Toscana, non avendo il Provveditore convocato le OO.SS. per discutere le materie contrattuali finalizzate al raggiungimento di un'intesa per il personale che presta servizio al Provveditorato Regionale di Firenze, e della presunta violazione dell'art. 22 del P.I.R. della Toscana non avendo l'Amministrazione convocato nei 30 giorni dalla sottoscrizione del P.I.R. le OO.SS. per la discussione delle materie in esso indicate;
3. La Direzione della Casa Circondariale di Pavia con la nota n. 1568 del 4 febbraio u.s. ha chiesto l'intervento della Commissione avverso la delibera della Commissione Arbitrale Regionale di Milano n. 2 del 16 gennaio 2026 con la quale è stata accertata la violazione dell'art. 9 lettera A) punto A2 del P.I.L. in quanto la Direzione pavese non ha riportato nel bando d'interpello tutti i posti di servizio previsti dal P.I.L. vigente bensì un elenco di posti frutto di intese volte alla modifica del P.I.L. non ancora formalizzate in un Accordo formalizzato e definitivo;
4. L'Organizzazione Sindacale USPP con la nota prot. n. 137 dell'11 febbraio u.s. ha chiesto l'intervento della Commissione avverso la delibera n. 1 della Commissione Arbitrale di Milano che ha deliberato in ordine all'insussistenza della violazione degli artt. 9 P.I.L. della C.C. di Como ed art. 15, comma 7, del P.I.R. della Lombardia, per l'omesso inserimento da parte della Direzione dell'unità di polizia con l'incarico di coordinatore della area trattamentale nonostante la graduatoria vigente da interpello;
5. L'Organizzazione Sindacale U.I.L.P.A. con la nota prot. n. 10.988 del 14 febbraio u.s. ha chiesto l'intervento della Commissione in quanto durante la riunione sindacale fissata per sottoscrivere il Protocollo di Intesa Regionale del P.R.A.P. di Milano, si è svolta una ulteriore trattativa negoziale rispetto all'ordine del giorno, così violando le prerogative sindacali della sigla proponente;
6. In ultimo, si affronterà una questione che ha fatto registrare una crescente conflittualità tra le Parti, Pubblica e Sociali, avente ad oggetto la corretta interpretazione del perimetro applicativo dell'art. 3, comma 20, dell'Accordo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Nazionale Quadro che ha introdotto la procedura di conciliazione quale fase preliminare alla trattazione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi decentrati innanzi alla Commissione Arbitrale Regionale.

Orbene, valutata l'importanza della questione sollevata da talune Sigle sindacali e, parimenti, da alcuni Provveditori Regionali, la scrivente reputa opportuno sottoporre all'esame di codesti componenti di Parte pubblica e Parte sociale la necessità di dirimere i dubbi interpretativi ed applicativi della novella pattizia in parola.

Per un corretto inquadramento del dubbio ermeneutico non si può che richiamare in prima battuta il dettato normativo che, al comma 3 succitato, recita: "(...). *La commissione (arbitrale, n.d.r.) si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali delle parti o comunque di almeno una delle organizzazioni sindacali. Ricevuta la richiesta, il Provveditore regionale, entro quindici giorni, attiva la procedura di conciliazione, convocando la parte che ha formulato richiesta di attivazione della C.A.R. e il direttore dell'istituto, servizio o scuola interessato. (...) . Qualora le parti raggiungano l'accordo non si darà corso alla richiesta di convocazione della C.A.R.; in caso contrario si procederà con la convocazione, seguendo le procedure previste (...)*".

Tale intervenuto assetto della disciplina pattizia, nato per evitare che tutte le conflittualità finissero all'attenzione della Commissione Arbitrale Regionale ha generato una diversa interpretazione della norma e, di conseguenza, una difforme applicazione sul territorio, pertanto, è indubbia la necessità che si sottopongano alle SS.LL. i due orientamenti consolidatisi in questi due anni affinché possa definirsi un'unica procedura condivisa da entrambe le Parti.

Secondo una prima scuola di pensiero, il tentativo di conciliazione ad opera del Provveditore Regionale sarebbe obbligatorio, e dovrebbe essere fissato entro il termine perentorio dei quindici giorni dalla richiesta di attivazione della Commissione arbitrale. A sostegno di tale tesi ermeneutica viene evidenziato che null'altro prevede il testo dell'articolo 3, comma 20, così come novellato con il vigente A.N.Q., ergo, qualsivoglia ulteriore passaggio procedurale, quale una corrispondenza sindacale che faccia emergere il conflitto tra le Parti, costituirebbe una forma di restrizione alle prerogative attribuite dalla disciplina pattizia.

I sostenitori di tale assunto contestano altresì la posizione di taluni Provveditori che non hanno ritenuto di attivare la procedura conciliativa innanzi ad una condotta, definita da alcune OO.SS. di "inerzia nell'applicazione degli accordi pattizi", ad opera



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

di talune Direzioni, ritenendo che proprio tramite l'obbligatorietà della conciliazione si potrebbe superare l'inerzia senza pregiudicare il rispetto degli accordi sindacali.

Un secondo orientamento applicativo dell'art. 3 succitato giunge ad una conclusione diametralmente opposta, ritenendo che nell'architettura della disciplina negoziale non vi sia alcun automatismo nella fissazione della procedura di conciliazione, bensì, l'introduzione di uno strumento utile a superare taluni contrasti interpretativi ed applicativi degli accordi decentrati senza giungere, sempre e comunque, davanti alla Commissione arbitrale.

Secondo i sostenitori di quest'altra scuola di pensiero, il Provveditore Regionale non è opportuno che venga chiamato ad attivare la procedura di conciliazione prima ancora che a livello locale vi sia stata una forma, anche embrionale, di confronto tra le Parti.

Secondo tale impostazione esegetica è necessario che il ricorso alla C.A.R. sia preceduto da una corrispondenza tra la Direzione dell'istituto, servizio o scuola e la Sigla sindacale ricorrente, affinché si possa rilevare una violazione di norma pattizia e, quindi, un conflitto tra le Parti: questo sì presupposto indefettibile espressamente previsto dalla lettera della norma *de qua*.

Tale *iter* logico-giuridico supera altresì l'obiezione del contrasto alla c.d. inerzia di parte pubblica, laddove il mero mancato rispetto della tempistica prevista per la corretta corrispondenza sindacale, *recte* il sistema delle relazioni sindacali, così come previsto dall'art. 24 dell'Accordo Nazionale Quadro, costituisce una violazione della disciplina pattizia, *ergo*, legittimerebbe la richiesta di attivazione della C.A.R. e, quindi, la procedura del tentativo di conciliazione.

Tirando le fila di quanto suesposto, in considerazione della portata di carattere generale che riveste la questione ermeneutica in parola, lo scrivente reputa più che opportuno demandare la trattazione della vexata quaestio alla Commissione di Garanzia affinché assolva al compito demandatogli dall'art. 2 comma 3 dell'A.Q.N. ossia di "*delibera(re) in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dalle norme contrattuali vigenti, nonché dal presente Accordo nazionale quadro (...)*", definendo il perimetro applicativo della procedura conciliativa di cui all'art. 3, comma 20, Accordo Nazionale Quadro.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

I componenti delle OO.SS. impossibilitati a presenziare devono avanzare una richiesta motivata per il rinvio, qualora non ci fossero richieste di rinvio, si procederà comunque alla trattazione della vertenza.

La Divisione I della Direzione Generale del Personale che legge per conoscenza, è pregata di voler emettere in favore dei componenti aventi titolo, ove competa, il relativo provvedimento di missione.

Si rammenta che tutti i componenti convocati hanno facoltà di partecipare da remoto, comunicando con congruo anticipo il proprio numero di cellulare per eventuali problematiche di natura tecnica e la propria e-mail all'indirizzo: *conferencecall.dap@giustizia.it* ai fini dell'accesso alla piattaforma Teams, anche nel caso in cui abbiano già comunicato il proprio link di collegamento.

Alle Direzioni in indirizzo con preghiera di notifica della presente convocazione agli interessati.

Il Vice Capo del Dipartimento
Massimo PARISI